



COSA PREVEDONO le Linee guida di indirizzo nazionali sulla istruzione domiciliare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR

Alcuni genitori ci segnalano che, a seguito di episodi di malattia temporanea che hanno interessato il proprio figlio, per es., immobilizzato un mese a casa per incidente, di aver chiesto alla scuola di far seguire le lezioni mediante istruzione domiciliare, tuttavia, non è stato permesso. **Cosa prevedono le Linee guida di indirizzo nazionali sulla istruzione domiciliare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca?**

Le **linee guida di indirizzo nazionali sulla istruzione domiciliare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR** prevedono che il servizio possa essere destinato a studenti di ogni ordine e grado sottoposti a terapie domiciliari che ne impediscono la frequenza della scuola **per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni**, anche non continuativi. Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi in cui siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure, siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

Vista l'evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre maggiore frequenza a domicilio, **l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente deve seguire l'ospedalizzazione.**

Questa tipologia di servizio scolastico rappresenta uno specifico ampliamento dell'offerta formativa, ha **la finalità** di

- realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze;
- di garantire a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura, rendendo possibile allo studente la **massima integrazione con il suo gruppo classe**;
- di impedire l'interruzione per gravi patologie degli studi e la **dispersione scolastica**, essendo inoltre riconosciuto questo servizio come parte integrante del percorso terapeutico.

Vediamo di seguito alcuni aspetti dell'istruzione domiciliare e **l'iter da seguire.**

La famiglia presenta la **richiesta formale alla scuola di attivazione dell'istruzione domiciliare** esibendo idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). tale richiesta deve essere rilasciata dal medico ospedaliero (c.m. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia).

Gli organi collegiali della scuola approvano il progetto di istruzione domiciliare che, poi, viene comunicato all'ufficio scolastico regionale.

Le singole autonomie scolastiche potranno, eventualmente, anche predisporre un solo progetto generale per l'istruzione domiciliare, da sottoporre agli organi collegiali, che i singoli consigli di classe dell'alunno/a (o degli alunni) coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia.

L'ufficio scolastico regionale attraverso il comitato tecnico regionale stabilisce la finanziabilità' del singolo progetto presentato dalle scuole.

La scuola richiede al comitato tecnico regionale il finanziamento di un progetto di istruzione domiciliare realizzato dai suoi docenti e l'ufficio scolastico regionale concederà o meno le risorse disponibili/eventuali contributi economici in base alle indicazioni del Comitato tecnico.

Poiché le richieste avanzate potrebbero essere molteplici e non tutte presentate all'inizio dell'anno scolastico, **i Comitati tecnici regionali provvederanno a definire criteri di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.**

Il **monte ore di lezioni** previsto dalle linee di indirizzo è di 6/7 settimanali per le scuole secondarie di primo e secondo grado e di 4/5 ore per le scuole primarie.

In presenza di una **disabilità certificata ex lege 104/92**, se l'alunno è impossibilitato a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno che è stato assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato.

Il servizio di istruzione domiciliare presenta, quindi, una procedura tale da richiedere, da parte di ogni istituzione scolastica, **un'attenta pianificazione organizzativa e amministrativa**. In generale, l'istruzione domiciliare è svolta, dagli **insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo** (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere affidata ad altri **docenti della stessa scuola**, che si rendano disponibili oppure a **docenti di scuole vicine**. Nel caso in cui la scuola di appartenenza non abbia ricevuto, da parte del personale docente interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive suddette, il dirigente scolastico reperisce personale esterno, anche attraverso l'ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere, del relativo ambito territoriale, provinciale e regionale

Per saperne di più in tema di istruzione domiciliare visita <https://www.miur.gov.it/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare#:~:text=Il%20servizio%20di%20istruzione%20domiciliare,trenta%20giorni%2C%20anche%20non%20continuativi>

Se vuoi segnalarci il tuo caso, compila il [form on line su questa pagina](#) o invia una email a: tutela@cittadinanzattiva.it